



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo TORRIMPIETRA"

RMIC8DK002 - Distretto 22 - Via del Granaretto snc - 00050 Torrimentina - Fiumicino (RM)

Tel. 06 61697924 - Fax 06 61697924 - ✉ rmic8dk002@istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E NEGOZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI I SERVIZI, LAVORI E FORNITURE, NONCHÉ LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI ED E' QUINDI DIVISO IN DUE SEZIONI

SEZIONE 1 - REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Redatto ai sensi dell'art. 36, D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ai sensi del punto 4.1 delle linee guida ANAC per gli acquisti sottoscritta di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e art. 45 c. 2 lett. A) e del D.I. 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica ordinaria.

SEZIONE 2 - REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Redatto ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 6bis del D.Lgs. 165/01 e della Circolare del DFP nr. 2/2008 e D.I. n. 326/1995

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTE le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, lettera a) e dall'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

Nella necessità altresì di aggiornare il Regolamento per l'individuazione e la nomina degli esperti esterni inoltre:

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui "È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione."

VISTO l'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni."

VISTO l'art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, secondo cui "Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: ... h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;"

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 "ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013" del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3.

VISTA la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017, che fornisce dei chiarimenti in merito all'iter da seguire per il conferimento degli incarichi agli esperti nell'ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente.

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 3685 del 8/02/2019 che fornisce chiarimenti in merito all'iter da seguire nei progetti in rete per l'individuazione dei tutor e degli esperti.

SEZIONE 1 - REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 1 - Ambiti di applicazione

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria dell'Istituzione scolastica nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto.

ART. 2 - Principi di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento sono redatte a norma del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche denominato "Codice dei contratti".

Il Codice dei contratti pubblici prevede che le acquisizioni in economia di beni, di servizi e di lavori possano essere effettuate mediante affidamento diretto o mediante procedura di cottimo fiduciario.

Il predetto Codice dei contratti stabilisce che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, delle concessioni di lavoro o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA.

Le spese in economia sono quelle sostenute per l'acquisizione di servizi e forniture di beni, individuate nel successivo articolo 5, che, per la natura, la limitata entità o l'urgenza di provvedere, rendono la procedura idonea ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, nel rispetto della correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse.

ART. 3 - Limiti e poteri dell'attività negoziale

L'attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell'art. 10 del Decreto Legislativo sopra citato, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle Ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l'eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale.

Il limite di spesa previsto dall'art. 45 c. 2 lett. a del D n. 129/2018 è di €. 10.000,00.

Il Dirigente Scolastico si avvale dell'attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d'istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate attraverso un prospetto riepilogativo. Mette a disposizione del Consiglio d'istituto gli atti relativi ai contratti, se richiesto, così come previsto dall'articolo 48 comma 1 del novellato decreto 129/2018. Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, con motivazioni oggettive e saranno rilasciate a seguito del versamento dei costi sostenuti.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi provvede alla tenuta della predetta documentazione e cura che siano pubblicati all'albo e sul sito web dell'istituto l'elenco informativo dei contratti stipulati per acquisto di beni e servizi.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel programma annuale.

ART. 4 - Acquisti in convenzione CONSIP SpA

È obbligo del Dirigente scolastico utilizzare il Mercato elettronico delle convenzioni CONSIP SpA.

Attraverso la sola emissione di ordinativi di acquisto è possibile ottenere prodotti e servizi mediante adesione alle convenzioni-quadro, da parte di imprese già selezionate dalla CONSIP SpA mediante gara ad evidenza pubblica.

I contratti stipulati in violazione dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto CONSIP e quello maggiore indicato nel contratto stipulato.

Per i contratti in corso (ovvero i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della Legge di Stabilità del 2017) ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni indicate nelle convenzioni-quadro, l'Istituzione Scolastica può recedere dal contratto previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 5 - Acquisti fuori convenzione CONSIP SpA

È possibile procedere ad acquisti fuori convenzione CONSIP, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1 c.1 del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

1. In caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP SpA aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; in questo caso è possibile procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche di cui all'art.5 e seguenti del presente regolamento; i contratti così stipulati saranno sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione;

2. Qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP SpA;

3. Laddove, il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito di espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP SpA e a condizione che tra amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del D.S. della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione CONSIP ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione da CONSIP, il D.S. deve attestare di aver provveduto a detta analisi/verifica, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi della convenienza comparativa, ecc.).

ART.6 - Registro fornitori

Ai fini dell'attivazione delle procedure di acquisto fuori convenzione CONSIP può essere istituito l'Registro dei Fornitori, suddiviso per categorie merceologiche, cui si fa ricorso, attuando il principio della trasparenza, concorrenza e rotazione, interpellando comunque l'ultimo fornitore.

Possono essere iscritti nell'Albo dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta ed abbiano dimostrato di possedere i requisiti tecnici e amministrativi dichiarati con autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

Attualmente, in mancanza di un Albo specifico, l'Istituto si affida a fornitori individuati mediante indagine di Mercato effettuata secondo i criteri di viciniorità, specificità del prodotto e affidabilità dimostrata in occasione di precedenti forniture.

ART.7 - Beni e servizi acquistabili in economia

L'Istituto Scolastico procede all'affidamento previa "determina" di indizione della procedura in economia, ai sensi del Decreto 50/2018, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte.

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi di seguito indicati:

- Materiale d'ufficio, di cancelleria, registri e stampati;
- Materiale di pulizia, sanitario igienico per i locali scolastici, materiale di pronto soccorso;
- Prodotti software e materiale di consumo informatico;
- Mobili, arredi ed altre attrezzature d'ufficio;
- Libri, periodici e pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo; abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- Acquisto, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d'ufficio in genere, ecc.;
- Servizi di tipografia e stampa;
- Spedizioni di corrispondenza e materiali vari;
- Servizi di organizzazione di convegni e conferenze;
- Polizze di assicurazione;
- Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione;
- Servizi di autotrasporto per visite guidate di un solo giorno;
- Servizi per i corsi di formazione del personale,
- Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali.

L'hardware sarà acquisito in Consip, tramite le convenzioni presenti in piattaforma. Solo nel caso in cui il/i bene/i occorrenti non sia/no presente/i nelle convenzioni attive, potrà essere fatto ricorso al MEPA o Mercato libero.

ART. 8 - Acquisizioni in economia sotto la soglia comunitaria

Soglie, limiti di importo, divieto di frazionamento e lotti funzionali

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie, di cui all'art. 35 del Codice, sono definite dall'art. 36 che, al comma 2 (così come modificato dal d.lgs. 56/2017), statuisce: 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di Mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di Mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)."

2. Le forniture ed i servizi non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti sotto soglia.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo occorre precisare:

- a) a) Le soglie di cui all'art. 35 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- b) b) il valore della soglia di € 40.000 fissata dal Codice dei contratti è, altresì, passibile di ulteriori modifiche da parte di interventi legislativi: pertanto anche in tal caso occorrerà fare riferimento agli eventuali adeguamenti normativi ai fini dell'applicazione di successivi commi.
- c) 3. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al comma 2, è fatta salva la facoltà di suddividere
- d) l'affidamento in lotti funzionali

Gli acquisti avranno luogo secondo le seguenti procedure:

SOGLIA € (iva esclusa)	PROCEDURA ¹	RATIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
0 – 999 IVA esclusa	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici.	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, <i>affidabilità</i> e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici).	Art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 129/2018;
1.000 – 10.000 IVA esclusa	Affido diretto con criterio di rotazione ² come da indagine di Mercato (salvo deroghe specificamente motivate). L'affido diretto prescinde dall'obbligo della richiesta di più preventivi. Al fine di identificare la soglia (al di sopra o al di sotto di € 10.000,00) non è consentito frazionare artificiosamente il valore dei contratti, ad esempio attraverso una divisione in lotti dell'acquisto dei beni per la fornitura dei beni o servizi.	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione	Art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – punto 4.3 linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 129/2018;
10.001-39.999 IVA esclusa	Affido diretto ² con criterio di rotazione come da indagine di Mercato. Il Dirigente sceglie il contraente comparando le offerte di almeno tre ditte interpellate.	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – punto 4.3 linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 129/2018;
40.000 – 144.000 IVA esclusa (150.000 per lavori) oppure altro limite superiore se modificato nel D.Lgs. 50/2016	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di Mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 – linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 129/2018;

ART. 9 - Procedura di contrattazione ordinaria

Per importi di spesa oltre i € 10.000,00 e fino ai € 40.000,00 Iva esclusa, il D.S., pur in assenza di un obbligo giuridicamente rilevante e al fine di salvaguardare i canoni basilari del codice e delle direttive europee, al fine di assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, procede con indagine di Mercato tra almeno tre operatori economici individuati sulla base di ricerche di Mercato e manifestazioni d'interesse pubblicate sul sito dell'Istituto.

L'offerta salvo diversa disposizione contenuta nella lettera di invito, può essere consegnata, tramite casella di posta elettronica certificata o in busta chiusa, entro il termine indicato nella richiesta di preventivo.

La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.

Il DSGA o la commissione eventualmente appositamente istituita procederà a predisporre il prospetto comparativo delle offerte; il D.S. procederà all'ordine di acquisto.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di cui alla legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni.

¹ A prescindere dalle procedure così come elencate in tabella, laddove l'Amministrazione lo ritenesse opportuno, è fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie. Parimenti per le seconda e terza soglia di valore, l'Amministrazione ha facoltà di ricorrere a procedura negoziata piuttosto che affido diretto

² qualora il "Mercato" non consenta in modo oggettivo e trasparente di esprimere il numero minimo di competitori da invitare, è possibile procedere solo con chi abbia manifestato la volontà di essere coinvolto nel procedimento semplificato.

L'acquisizione di beni e servizi è effettuata in base a:

- l'**offerta economicamente più vantaggiosa** che tenga conto oltre che del prezzo anche di altri diversi fattori ponderabili quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità o di altri criteri stabiliti dal Mercato;
- il **miglior prezzo di Mercato** nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'istituto.

La procedura di selezione, per acquisti superiori a € 10.000,00 dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi:

- richiesta in forma scritta dei preventivi e invio tramite raccomandata o casella di posta elettronica certificata;
- i preventivi devono essere aperti da una Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico e composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, di norma individuati tra il personale docente e/o ATA dell'istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto.

La Commissione si riunirà, a seguito di apposita convocazione del Presidente, in seduta riservata ed assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei membri all'uopo appositamente individuato, uno specifico verbale che sarà conservato in una apposita raccolta agli atti dell'Istituto.

Si precisa che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori interpellati viene gestita da una Commissione giudicatrice, all'uopo nominata dal Dirigente Scolastico, se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, non è necessaria la nomina della Commissione esaminatrice, potendo il RUP realizzare la comparazione tra gli operatori economici. Resta ferma, in entrambi i casi, l'obbligatorietà della compilazione del prospetto comparativo.

Prima della scelta del contraente vanno decisi i criteri che saranno utilizzati e ove possibile gli stessi saranno indicati nella richiesta di preventivo e riportati nella griglia di comparazione per l'individuazione dell'aggiudicatario del servizio.

Per consentire la massima partecipazione alla gara, è opportuno quando si indicano nella lettera d'invito, specifici marchi o denominazioni di prodotti, prevedere anche l'utilizzazione della dicitura "o equivalenti".

Si potrà utilizzare il criterio "del prezzo più basso" o "dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Qualora si adotti il criterio "del prezzo più basso" il DS in qualità di RUP procede all'aggiudicazione.

Nella lettera dovrà essere indicato anche il termine di presentazione delle offerte. Sarà opportuno prevedere l'imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dall'esclusione dal procedimento dell'offerta pervenuta tardivamente.

ART.10 - Procedura per il cottimo fiduciario

Per lavori, servizi e forniture il cui importo sia compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00 l'Istituto Scolastico procede all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di Mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi dell'art. 30 c. 1 D.Lgs 50/2016.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata che si attiva attraverso le seguenti fasi:

- 1) Il Dirigente scolastico emette apposita determina concernente gli acquisti da effettuare;
- 2) Il D.S.G.A. acquisita la determina del Dirigente scolastico, attingendo prioritariamente alla CONSIP e successivamente all'albo dei fornitori e/o attraverso indagine di Mercato o manifestazione d'interesse, invita, per iscritto, mediante raccomandata postale, almeno cinque operatori economici, a presentare la propria offerta di vendita del prodotto richiesto;

L'aggiudicazione della fornitura, sulla base della comparazione delle offerte, all'operatore economico che avrà proposto il prezzo complessivo più basso.

I preventivi da far pervenire devono rispettare il termine indicato nella richiesta e devono essere redatti secondo le indicazioni riportate nell'invito formulato dal D.S.

La lettera di invito dovrà espressamente indicare:

- oggetto della prestazione
- caratteristiche tecniche e qualità del bene o servizio
- modalità di fornitura del bene o del servizio richiesto
- garanzie richieste
- termini di pagamento;

- penalità;
- criterio di aggiudicazione nonché altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio da acquistare
- richiesta di dichiarazione dell'operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., di possedere i requisiti previsti nell'art.4 (in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC));
- dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

Qualora nell'elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata all'acquisto, essi siano inferiori a cinque, ai fini del raggiungimento di tale numero, si fa ricorso ad indagine di Mercato per l'individuazione delle Ditte da invitare.

Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.

La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.

ART.11 - Acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria

Nel caso di acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria bisogna fare riferimento alle procedure di gara stabilite dal Codice dei contratti pubblici.

ART.12 - Informazione e pubblicizzazione

Le procedure di acquisto in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte a obblighi di pubblicità.

Per tutte le altre procedure, sarà sufficiente pubblicare sul sito web dell'Istituzione scolastica una scheda sintetica contenente le seguenti informazioni: a) amministrazione aggiudicatrice, b) procedura di aggiudicazione, c) data verbale di aggiudicazione, d) oggetto dell'appalto, e) criterio di aggiudicazione, f) numero operatori economici invitati, g) numero offerte presentate, h) operatore economico aggiudicatario, i) importo a base d'asta, l) importo contrattuale.

Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza quale risultante del contemperamento tra esigenze di efficienza amministrative e tutela dei principi della parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori, si dovrà inserire la determina di indizione della gara per l'affidamento in economia e la lettera d'invito sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

ART.13 - Contratto

Conclusa la procedura di selezione, il D.S. sulla base delle risultanze del verbale di gara e del prospetto comparativo, nel caso del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o del solo prospetto comparativo nel caso del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, comunica l'aggiudicazione alla prima e seconda classificata in graduatoria, disponendo per entrambe la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Trascorsi 35 gg. dall'aggiudicazione (definitiva) il D.S. provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di ordinazione che assume la forma di contratto che sarà sempre in forma scritta e conterrà il termine, il luogo di consegna e le condizioni di fornitura.

ART.14 - Verifica delle forniture e delle prestazioni

I servizi e le forniture ove richiesto ai sensi dell'art.30 del D.L. 129/2018, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione o collaudo.

La verifica è effettuata o dal D.S. in caso di importo sino a € 10.000,00 o da una commissione appositamente costituita e composta da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica.

Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna della fornitura dei beni o dei servizi.

Del collaudo sarà redatto apposito verbale.

Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo.

SEZIONE 2 - REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Articolo 15 - Contratti di prestazione d'opera

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, progetti di ricerca e sperimentazione.
2. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.I. n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri impegni di lavoro.
3. Accertata l'assenza di risorse interne ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, l'Istituto procede alla selezione dell'esperto attraverso la ricerca tra personale esterno, intendendo per tale sia il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (Collaborazioni plurime) sia soggetti dipendenti da altre amministrazioni statali o lavoratori autonomi.
4. Per i corsi di lingua straniera, si fa presente che deve essere data priorità assoluta ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver:
 - a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
 - b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.Nel caso di cui al punto b) : La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER "*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere, di livello almeno C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la istituzione scolastica potrà o reiterare l'avviso oppure fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea specifica in lingue e letterature straniere (quadriennale o quinquennale) conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
5. Qualunque incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifica procedura di selezione con avviso. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica, sul sito web della stessa.
L'avviso, di massima, dovrà contenere:
 - oggetto dell'incarico;
 - tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico; indicazione della documentazione da produrre;
 - criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio;
 - compenso orario previsto;
 - durata dell'incarico;
 - modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
 - modalità di selezione;
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali.
6. Quando un'indagine di Mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano

presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista e le prestazioni possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, così come previsto dall'art. 125 del d.Lgs. 50/2016, per una delle seguenti ragioni:

- a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- b) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
- c) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

7. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente mediante valutazione comparativa. La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato, che dovrà indicare titoli culturali ed esperienze professionali coerenti con l'incarico da attribuire. Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri, integrabili con altre voci indicate nei singoli bandi a secondo delle caratteristiche della prestazione richiesta:

- a) qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi del servizio richiesto;
- b) congruenza dell'attività professionale e scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- c) eventuali precedenti esperienze didattiche e stessa tipologia di Progetto e/o prestazioni professionali.

A parità di punteggio la precedenza verrà data al candidato più giovane.

8. A conclusione della comparazione dei titoli, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all'albo della scuola, presente sul sito istituzionale della stessa. Trascorso tale termine sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera o convenzione per personale esterno. L'affidamento formale è previsto anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

9. I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere tutti i doveri previsti dalla normativa vigente. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.

10. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

11. È istituito presso la segreteria (anche tramite il software gestionale) della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

12. I compensi lordi orari per le prestazioni previste dai contratti, in caso di attività didattiche o di azioni formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti, salvo accordi per compensi forfettari o diversa indicazione per progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei PON :

- a) per attività di docenza fino a € 80;
- b) per attività di progettazione e consulenza fino a € 30;
- c) per attività di coordinamento/tutor fino a € 30.

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regione Lazio o simili, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

13. Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello della sede principale dell'istituzione scolastica;
- l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

14. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L.vo 30/3/2001.

15. Gli incarichi conferiti sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro i termini previsti dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012.

Art. 16. - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Si ritiene – per i tetti massimi di spesa – di fare riferimento alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, indicando quanto segue:

Attività di docenza

fascia A = esperto (docente/dirigente-funziionario P.A./ricercatore senior/dirigente d'azienda-imprenditore/esperto di settore senior/professionista) con esperienza almeno quinquennale nel profilo/materia di appartenenza oggetto della docenza: max € 100,00/ora al lordo stato

fascia B = esperto (ricercatore universitario-funziionario P.A./ricercatore junior/professionista-esperto di settore) con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza: max € 80,00/ora al lordo stato

fascia C = esperto (assistente tecnico/professionista-esperto junior) impegnato in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza: max € 50,00/ora al lordo stato.

Tutor

max € 30,00/ora al lordo stato

Attività di formazione rivolta al personale della pubblica amministrazione

Il compenso orario, come stabilito dal D.I. 326/95, è determinato come segue:

- compenso per ora di docenza in presenza € 44,83 lordo Stato;
- compenso per ora di attività di tutoraggio € 28,00 lordo Stato;
- compenso per ora di progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione dei materiali € 44,83 lordo Stato;
- compenso per ora di docenza in presenza per docenti con profilo universitario € 56,00 lordo Stato.

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il conferimento di incarichi a docenti interni alla scuola o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, mediante l'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, è assoggettato alla stessa disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica, che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

I compensi erogati, invece, agli esperti esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (*v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003*).

Art. 17 - Ricorso alle collaborazioni plurime

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico viene attribuito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

In tal caso si instaura una collaborazione plurima con altra scuola ai sensi dell'art. 35 o 57 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017.

Art. 18 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente scolastico - in forza del dettato normativo che lo individua quale responsabile e rappresentante legale della scuola, assegnatario di tutte le funzioni in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, al controllo del servizio di cui è il garante, con connesse responsabilità in relazione ai risultati - provvede con proprio atto alla verifica periodica e/o finale del corretto svolgimento dell'incarico, emanando il certificato di regolare esecuzione, che garantisce il corretto svolgimento dell'iter di reclutamento, e dispone la liquidazione della spesa.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 19 - Interventi di esperti a titolo gratuito

È prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'I.S. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

ART. 20 - Fondo Economale

In questo Istituto, attualmente, non è stata effettuata l'apertura del Fondo Economico gestito dal DSGA. Qualora si dovesse verificare l'esigenza di avere disponibile una somma da destinare a tale fondo, potrà essere deliberato dal CdI, come previsto dall'art. 21 del Decreto 129/2018, sia la consistenza che la modalità di gestione.

ART. 21- Disposizioni finali

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio d'Istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale si intendono abrogate.

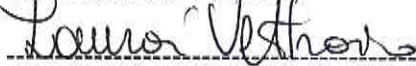
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, nonché alle leggi e regolamenti e al Codice Civile che, risulteranno applicabili.

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Istituto nr. 5 del 04/03/2020

Torrimpietra, 04 marzo 2020

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Laura Vettriano



Il Presidente Consiglio d'Istituto

Avv.to Francesca De Pascali

